

Al Signor Sindaco del Comune di
SOLARINO (SR)

sindaco@comune-solarino.gov.it
comune@solarino-pec.it

All'Ufficio Tecnico Comunale di
SOLARINO (SR)

affaritecnici@solarino.it

C.A. Capo dell'U.T.C.

Ing. Lorenzo F. Milazzo

C.A. Responsabile del Procedimento

Ing. Donato Aparo

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
SIRACUSA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 138/17

Palermo, 28/11/2017

Oggetto: Comune di Solarino (SR) - Richiesta di revoca

- Avviso pubblico per indagine di mercato semplificata preventiva all'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso scuola media Archimede – **CIG Z0B20DF4DB**

- Avviso pubblico per indagine di mercato semplificata preventiva all'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della elementare Papa Giovanni XXIII – **CIG Z0A520DF434**

In relazione agli avvisi indicati in oggetto e pubblicati sul sito istituzionale da codesta Amministrazione in data 22/11/2017, con scadenza il 30/11/2017, si rappresenta quanto segue.

Preso atto che gli avvisi in parola, rivolti ad architetti e ingegneri liberi professionisti, prevedono:

- che le prestazioni progettuali richieste vengano rese “con compenso di € 1,00 (euro uno)”;
- che le prestazioni relative alla direzione lavori ecc. sono stimate senza che sia esplicitato il procedimento adottato per il loro calcolo e che in ogni caso tale stima è palesemente sottostimata;

Ritenuto che

- A seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha ritenuto di attribuire all’espressione “contratti a titolo oneroso” per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale, è invalso erroneamente nelle amministrazioni pubbliche e nei colleghi il convincimento che tale provvedimento, espressamente riferito ad una fattispecie ben precisa (strumento urbanistico generale con cospicuo rimborso spese), abbia invece efficacia generale, rendendo legittimo lo svolgimento di prestazioni professionali a titolo gratuito.
- in tema di prestazioni d’opera intellettuale l’onerosità del contratto rimane invece elemento *normale*, così come la corretta previsione del corrispettivo;
- in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione e tale compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;
- tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all’art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (“*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell’area tecnica;
- sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall’art.14 comma 1 c, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- ai sensi del comma 8 ter del D.Lgs 50, dopo le modifiche apportate allo stesso dal Decreto Correttivo, è fatto divieto alle Stazioni Appaltanti, nei contratti aventi ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura, di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida ANAC n.1/2016, ha precisato che:
 - “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
 - per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche prepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

- Il professionista che si dichiara disponibile, partecipa o esegue una prestazione professionale a titolo gratuito o con un compenso palesemente inadeguato incorre in un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del vigente codice deontologico:

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

- Contrariamente a quanto altrimenti statuito in ordine a compensi immateriali, altre utilità ed altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto, nell'autonomia del potere di autoregolamentazione della categoria sotto l'aspetto disciplinare, si rammenta che il codice deontologico recita anche:

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

Considerato che

- avendo sostanzialmente azzerato il compenso per la progettazione e limitato presumibilmente ad una sola categoria di lavori quella per direzione lavori etc. senza tenere in conto delle altre maggiorazioni previste dal decreto di riferimento, il valore così determinato comporta un'evidente sottostima del corrispettivo da porre a base di gara (importo di sotto di €. 40.000) e dunque l'errata procedura di affidamento, eludendo l'applicazione della lett. b) del 2° comma dell'art. 36 del Codice, espressamente richiamato dall'art. 157, comma 2 dello stesso Codice, e l'eventuale applicazione del 3° comma dell'art. 95 del Codice ;
- le previsioni contenute nell'avviso configgono con la normativa vigente;
- i termini e le condizioni previste dall'avviso in parola sono gravemente lesivi della dignità professionale dei soggetti a cui è indirizzato;
- la mancata, erronea o sottostimata valutazione del compenso da porre a base di gara può comportare più gravi ed estese irregolarità in materia di: soglie per l'affidamento di incarichi, arricchimento senza causa, etc.;
- tale palese irrivalenza possono avere gravi refluenze in materia fiscale;

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate

SI CHIEDE

- a codesta Amministrazione e al Dirigente responsabile unico del procedimento la revoca dell'avviso in parola e la sua pronta rettifica, attenendosi alle prescrizioni di legge in ordine al corrispettivo da porre a base di gara;



- ad avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo nel bando/avviso di gara;
- a non chiedere e/o ricevere prestazioni gratuite da parte degli iscritti, né attraverso bandi o procedure di selezione né in via diretta;

Inoltre

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Dirigente responsabile unico del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo e/o a revocare in autotutela eventuali provvedimenti già adottati in tal senso.

Si invitano i Sigg. Presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, che leggono per conoscenza, a rendere nota la presente diffida ai propri iscritti, significando che la partecipazione ai suddetti bandi può costituire illecito disciplinare.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.